



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 29/04/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.[RINVIO]**

L'Anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **18:15**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 12** ed assenti, sebbene invitati, **n° 1** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	PASSAMONTI ANTONIO	X	
2	ROSSI MIRKO	X		9	AZZARO JESSICA	X	
3	CORDONE DONATELLA	X		10	BALDINI NADIA	X	
4	ANDRENACCI KATIA	X		11	DEL GAONE ANGELA	X	
5	RAPINI ROSANNA	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
6	NOBILE ERNESTO	X		13	LATTANZI LUCA		X
7	D'ANTONIO LEONARDO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**DATO ATTO** che nel caso del di Comune di Mosciano Sant'Angelo, le funzioni di Ente territorialmente competente sono svolte da AGIR Abruzzo - Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani Codice Fiscale: 93104950667;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. n. 23 del 27/06/2024 avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI – ANNO 2024/2025** con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, per gli anni 2024 – 2025 allegato alla presente regolarmente validato dall'Agir e trasmesso all'Arera;

**Esaminato** il piano finanziario 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, e validato dall'AGIR Abruzzo, il quale espone un costo complessivo per l'anno 2025 di € 1.676.174,00;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- Determina del direttore generale AGIR n. 217/2024 del 13 maggio 2024;
- PEF validato in formato excel;
- Relazione di accompagnamento al PEF.

**Preso atto** della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall' AGIR Abruzzo - Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani Codice Fiscale: 93104950667;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 24.05.2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** in particolare l'art. 7 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall' AGIR Abruzzo - Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

**Esaminate** inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

**Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l’anno 2025, complessivamente pari ad € 1.676.174,00 così ripartiti:**

- a. COSTI FISSI** € 624.473,00
- b. COSTI VARIABILI** € 1.051.702,00

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:  
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

**Dato atto** che l’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 1.681.870,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 5.696,00
<b>Totale gettito tari</b>	<b>€ 1.676.174,00</b>

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- **61% a carico delle utenze domestiche;**
- **39% a carico delle utenze non domestiche;**

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con D.P.R. 158/1999;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- **Prima rata o rata unica: 30.09.2025;**
- **Seconda rata: 15.11.2025;**
- **Terza rata: 15.01.2026;**
- **Quarta rata: 28.02.2026.**

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Teramo sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Considerato che l'Amministrazione comunale, pur avendo l'intenzione di confermare le tariffe TARI per l'anno 2024, ha ritenuto opportuno modificare la categoria non domestica T0101, apportando una riduzione, al fine di favorire musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto;

**Visto il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, attuativo dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha istituito il cosiddetto *bonus sociale TARI* a favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico, stabilendo che lo stesso venga riconosciuto tramite il sistema nazionale SGate e finanziato attraverso una componente perequativa nazionale;**

**Vista la delibera ARERA n. 133/2025 del 1° aprile 2025, con la quale sono state disciplinate le modalità di finanziamento, rendicontazione e gestione del bonus sociale TARI, anche attraverso l'introduzione della nuova **componente tariffaria "PE"**, applicata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, e destinata alla creazione di un fondo nazionale gestito dalla CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;**

**Considerato che l'introduzione del bonus sociale TARI comporta l'adeguamento dei sistemi gestionali da parte degli enti locali e può generare impatti organizzativi e finanziari, anche in relazione alle scadenze di approvazione e invio della bollettazione, si ritiene necessario armonizzare il calendario dei versamenti con le tempistiche di attuazione della nuova misura statale;**

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario, validati dall'Agir Abruzzo - Autorità di Governo dell'Ambito Territoriale, con provvedimento Determina del direttore generale AGIR n. 217/2024 del 13 maggio 2024;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Teramo, nella misura del 5%;
  - le componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
  - **Prima rata o rata unica: 30.09.2025;**
  - **Seconda rata: 15.11.2025;**
  - **Terza rata: 15.01.2026;**
  - **Quarta rata: 28.02.2026.**
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- 8) di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito \_\_\_\_\_, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: \_\_\_\_\_.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di delibera che precede;

**Udito** l'intervento del **Vicesindaco Mirko Rossi**, il quale fa presente che è stato differito al 30 giugno, il termine per l'approvazione del PEF e delle tariffe, evidenziando inoltre che in questi giorni, è entrato in vigore il decreto per l'attuazione del bonus sociale sulla TARI, consistente in uno sgravio da applicare sugli importi dei ruoli da emettere. Ciò premesso, dato atto che le autonomie locali stanno chiedendo il rinvio dell'applicazione del beneficio sociale, al fine di evitare ricalcoli tra acconti e saldi TARI dovuti, propone di rinviare il punto ad altra seduta consiliare, nell'attesa di maggiore chiarezza sull'applicabilità della norma;

**Ritenuto** di dover aderire alla proposta di rinvio come formulata dal Vicesindaco;

**Con** voti favorevoli **unanimi**, espressi per alzata di mano **(p. 12)**;

### DELIBERA

**-di rinviare, come in effetti rinvia, il presente punto all'o.d.g. ad altra seduta consiliare.**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
Galiffi Giuliano

**Il Segretario Generale**  
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

(Atto Sottoscritto Digitalmente)

---

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FISSA 2025</b>	<b>VARIABILE 2025</b>
T0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,80	90,31
T0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,94	150,21
T0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1,02	175,05
T0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,10	196,51
T0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,11	230,90
T0006	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,12	271,39
T0011	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,80	0,00
T0012	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,94	0,00
T0013	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1,02	0,00
T0014	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,10	0,00
T0015	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,11	0,00
T0016	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,12	0,00
T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,52	0,88
T0102	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,78	1,32
T0103	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR.	0,38	0,64
T0104	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	1,24	2,09
T0105	STABILIMENTI BALNEARI	1,19	2,00
T0106	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,55	0,92
T0107	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,11	1,88
T0108	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,14	1,92
T0109	CASE DI CURA E RIPOSO	1,83	3,08
T0110	OSPEDALI	2,39	4,03
T0111	UFFICI AGENZIE	1,96	3,31
T0112	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,32	2,22
T0113	ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,52	0,88
T0114	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	2,30	3,88
T0115	FILATELIA TENDE TAPPETI CAPPELLI ANTIQUARIO	0,59	1,00
T0116	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,72	4,58
T0117	ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA	1,47	2,47
T0118	ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO	0,43	0,72
T0119	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,51	0,86
T0120	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,76	1,28
T0121	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	0,76
T0122	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	1,90	3,19
T0123	MENSE BIRRERIE HAMBURGERIE	2,06	3,46
T0124	BAR CAFFE PASTICCERIA	2,39	4,02
T0125	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	1,50	2,53
T0126	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,01	1,71
T0127	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	2,47	4,16
T0128	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,92	1,55
T0129	BANCHI DI MERCATI GENERE ALIMENTARI	13,80	23,24
T0130	DISCOTECHE NIGHT CLUB	1,75	2,95








# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Finanziaria*

*Servizio Tributi*

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 28 del 22/04/2025**

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

## **Area Finanziaria**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Note:

Li, 22/04/2025

**Il Responsabile Di Settore**

gaudini daniele

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Finanziaria*  
*Servizio Tributi*

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 28 del 22/04/2025**

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Note:

Li, 22/04/2025

**Il Responsabile Di Settore**  
gaudini daniele  
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

## Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 16 DEL 29/04/2025**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
ANNO 2025.[RINVIO]**

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n.267 / 2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 05/06/2025.

Dalla Residenza Comunale, li 05/06/2025

**L'istruttore**  
**Amatucci Valeria**  
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



# COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 27/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI – ANNO 2024

L'Anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **Giugno** alle ore **18:15**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 13** ed assenti, sebbene invitati, **n° 0** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	PASSAMONTI ANTONIO	X	
2	ROSSI MIRKO	X		9	AZZARO JESSICA	X	
3	CORDONE DONATELLA	X		10	BALDINI NADIA	X	
4	ANDRENACCI KATIA	X		11	DEL GAONE ANGELA	X	
5	RAPINI ROSANNA	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
6	NOBILE ERNESTO	X		13	LATTANZI LUCA	X	
7	D'ANTONIO LEONARDO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI).
- l'articolo 1, comma 1, L. 481/1995 prevede che l'Autorità, nello svolgimento delle sue funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*
- l'art. 1, commi da 527 a 530, L. 205/2017, ridisegna le competenze Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliandole al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, al fine di garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse; in particolare il comma 527 ha attribuito all'Autorità, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

VISTO l'art. 1, comma 654, L. 147/2013 che prevede: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 stabilisce: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,*



redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".



RILEVATO che l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 prevede: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e in particolare:

- la Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* e il relativo Allegato A recante il *"Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR"*;
- la Delibera 138/2021/R/RIF con la quale è stato avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- i documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF, mediante i quali l'Autorità ha illustrato i suoi orientamenti riguardo la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- la Delibera 3 agosto 2021 363/2021/R/rif recante *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* e il relativo Allegato A recante il *"Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, attraverso la quale viene confermata anche per il secondo periodo regolatorio (2022-2025), l'impostazione generale del Metodo Tariffario Rifiuti

disciplinata per il primo periodo regolatorio (MTR--1), che si basa sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli ETC, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, tuttavia introducendo nuovi elementi:

- a) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, ma anche delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  - b) un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati;
  - c) una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora necessaria, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- la Determina 4 novembre 2021 2/2021 – DRIF recante *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
  - la Delibera 3 agosto 2023 389/2023/R/rif recante *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”* con cui vengono definite le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;
  - la Determina 6 novembre 2023 1/2023 – DTAC recante *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”*;
  - la Delibera 23 GENNAIO 2024 7/2024/R/rif recante *“Ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli*

*impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative".*

PRESO ATTO che nell'Allegato A della Deliberazione 363/2001/R/rif, all'articolo 1.1, viene definito "*Ente territorialmente competente o ETC*" l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

DATO ATTO che nel caso del comune di Comune di Mosciano Sant'Angelo, le funzioni di Ente territorialmente competente sono svolte da **AGIR Abruzzo - Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani Codice Fiscale: 93104950667;**

RILEVATO che, in osservanza dell'art. 7 della Delibera 363/2021/R/rif ARERA, i gestori che erogano i singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono il PEF "grezzo" e lo trasmettano all'ETC, unitamente alle informazioni e agli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare a:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

RILEVATO, altresì, che, secondo l'art. 7.4 della Delibera 363/2021/R/rif, l'Ente territorialmente competente o un altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, è tenuto a validare il PEF, vagliando la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF.



TENUTO CONTO che, l'art. 8.1 della Delibera 363/2021/R/rif, prevede che l'aggiornamento biennale del PEF per gli anni 2024-2025 sia predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, dai gestori e deve essere trasmesso all'ETC per gli opportuni adempimenti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8.2 della Delibera 363/2021/R/rif ARERA, in esito alla procedura di validazione, svolta nel rispetto dell'art. 7.4 della Delibera 363/2021/R/rif, l'Ente territorialmente competente o un altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore incaricato della validazione, assumono le pertinenti determinazioni e provvederanno a trasmettere all'Autorità:

- a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
  - b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

RAVVISATA la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano Economico Finanziario, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 luglio 2000, n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario .

Tutto ciò premesso,

Con voti \_\_\_\_\_



## **DELIBERA**

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, per l'anno 2024 e i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencato:

**-Determina del direttore generale AGIR n. 217/2024 del 13 maggio 2024;**

**-PEF validato in formato excel;**

**-Relazione di accompagnamento al PEF.**

**3) di approvare le risultanze del predetto Piano Economico Finanziario, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 pari ad € 1.633.398 così ripartiti:**

**a. COSTI FISSI € 598.993**

**b. COSTI VARIABILI € 1.034.405**

4) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2024, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte;

5) di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Finanziaria**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 14/05/2024

**Il Responsabile del Settore**  
F.to (Daniele Gaudini)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 14/05/2024

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
F.to (Daniele Gaudini)



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di delibera che precede;

**Acquisiti** sulla stessa i pareri ex art. 49 del TUEL;

**Considerato** che, su proposta del Sindaco, è stato deciso l'accorpamento delle discussioni dei punti n.8) e n.9) dell'o.d.g., trattandosi di argomenti simili e di effettuare successivamente, per ogni singolo punto, votazioni separate;

**Udita** la relazione del Vicesindaco **Mirko Rossi**, il quale sintetizza ed illustra il contenuto della proposta (cfr. *All. A*);

**Uditi** i vari interventi dei consiglieri comunali, riportati integralmente nell'*Allegato A*);

**Ritenuto** di dover provvedere alla approvazione della cennata proposta di delibera;

**Con voti** favorevoli n. **10** (Galiffi, Rossi, Cordone, Andrenacci, Rapini, Nobile, D'Antonio, Passamonti, Azzaro, Lattanzi) e contrari n. **3** (Baldini, Del Gaone, Cianella) espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

-di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede;

**Inoltre,**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

**Con voti** favorevoli n. **10** (Galiffi, Rossi, Cordone, Andrenacci, Rapini, Nobile, D'Antonio, Passamonti, Azzaro, Lattanzi) e contrari n. **3** (Baldini, Del Gaone, Cianella) espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

-di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
F.to (Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
F.to (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 10/07/2024 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 10/07/2024

**L'istruttore Amministrativo**  
F.to Valeria Amatucci

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 27/06/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 10/07/2024 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'istruttore Amministrativo**  
F.to Valeria Amatucci

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 10/07/2024



**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

**IL DIRETTORE GENERALE**



**Determina n. 217 del 13 maggio 2024**

**Oggetto:** Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025 del Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif.

**PREMESSO CHE:**

- la Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06/11/2013 è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;
- l'art. 4 comma 2 della L.R. 36/2013 stabilisce che AGIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- l'Assemblea di AGIR, con Deliberazione n. 3 del 31/05/2022, ha nominato l'ing. Luca Zaccagnini quale Direttore Generale dell'AGIR;

**PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato A alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione



ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

- L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196".
- L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.

#### **RILEVATO CHE**

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021 aggiornata:
  1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
  2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 aggiornato ed il consolidamento del PEF;
  3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021 aggiornata);
  4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
  5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2024-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 6 novembre 2023 n.1/DTAC-2023), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
  6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere

entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

**DATO ATTO CHE:**

- l'AGIR, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
- 1) CARICAMENTO IN PIATTAFORMA del 05/02/2024 cd integrato il 09/04/2024 e il 10/05/2024, con la quale il Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) e il Gestore, hanno trasmesso la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del GESTORE redatta secondo lo schema tipo di cui all'*Allegato 3* alla determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
  - b) relazione di accompagnamento al piano-economico finanziario predisposta dalla GESTORE secondo lo schema tipo di cui all'*Allegato 2* alla determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
  - c) relazione di accompagnamento al piano economico-finanziario predisposta dal Comune MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) secondo lo schema tipo di cui all'*Allegato 2* alla determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
  - d) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) redatta secondo lo schema tipo di cui all'*Allegato 4* della determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
  - e) Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'*allegato 1* della determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC.

**CONSIDERATO CHE:**

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è previsto che *"ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2 aggiornato), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;
- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente"* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;
- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*
  - a) *la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento.*
- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5*

avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

**VISTA:**

- la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'Allegato 2 della determinazione 6 novembre 2023 n.1/2023/DTAC, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 aggiornato.

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo";
- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente.

**CONSIDERATO CHE:**

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

**VISTI E RICHIAMATI:**

- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019; il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020; la Deliberazione ARERA n. 238/2020; la Deliberazione ARERA n.363/2021; la Determinazione ARERA n. 2/2021; la Deliberazione ARERA n. 389/2023; la Determinazione ARERA n. 1/2023-DTAC,



**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di validare** l'aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 del piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2024-2025 del Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/2023-DTAC;
- 2) di stabilire** che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo regolatorio 2024-2025 è pari:

Anno	2024	2025
$\Sigma$ TV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	1.034.405	1.051.702
$\Sigma$ TF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	605.005	630.169
<b>TOTALE</b>	<b>1.639.410</b>	<b>1.681.870</b>

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/2023-DTAC, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) **trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021 aggiornata;
- 4) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicità sul sito web dell'AGIR, sezione "amministrazione trasparente" così come previsto dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33 del 2013 e dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190 del 2012;
- 6) **di conservare** l'originale della sottoscritta determina nel Registro interno delle Determinazioni del Direttore Generale dell'AGIR.



Il Direttore Generale  
Ing. *Luca Zaccagnini*



**Allegato 2 - VALIDAZIONE**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO al PIANO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025**

**DEL  
COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**

**Provincia di Teramo**

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (G, capitoli 2 e 3).


Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.


Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa (E)</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>Comune ricompreso per ciascun ambito tariffario</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2</b>	<b>Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3</b>	<b>Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4</b>	<b>Documentazione per ciascun ambito tariffario</b> .....	<b>7</b>
<b>1.5</b>	<b>Altri elementi da segnalare</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Attività di validazione (E)</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)</b> ....	<b>8</b>
<b>5.1</b>	<b>Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie</b> .....	<b>8</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Coefficiente di recupero di produttività</b> .....	<b>9</b>
	<b>Coefficiente di recupero di produttività (Xa)</b> .....	<b>9</b>
<b>5.1.2</b>	<b>Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)</b> .....	<b>12</b>
<b>5.1.3</b>	<b>Coefficiente C116</b> .....	<b>13</b>
<b>5.1.4</b>	<b>Coefficiente CRI</b> .....	<b>13</b>
<b>5.2</b>	<b>Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità</b> .....	<b>14</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Componente previsionale CO116</b> .....	<b>14</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Componente previsionale CQ</b> .....	<b>14</b>
<b>5.2.3</b>	<b>Componente previsionale COI</b> .....	<b>15</b>
<b>5.3</b>	<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni</b> .....	<b>15</b>
<b>5.4</b>	<b>Valorizzazione dei fattori di sharing</b> .....	<b>16</b>
<b>5.4.1</b>	<b>Determinazione del fattore b</b> .....	<b>16</b>



<b>5.5 Conguagli.....</b>	<b>17</b>
<b>5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....</b>	<b>19</b>
<b>5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .....</b>	<b>19</b>
<b>5.8 Rimodulazione dei conguagli.....</b>	<b>20</b>
<b>5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....</b>	<b>20</b>
<b>5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....</b>	<b>20</b>
<b>5.11 Ulteriori detrazioni.....</b>	<b>21</b>
<b>5.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025</b>	<b>22</b>
<b>5.13 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata .....</b>	<b>22</b>



## 1 Premessa (E)

La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza all'art. 27 comma 4 dell'Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/Rif integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e rappresenta il documento necessario alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del servizio sostenuti dal Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO e i valori desumibili dalla documentazione contabile.

La Delibera avente ad oggetto la "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" per la determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria, concludono l'iter regolatorio iniziato nell'anno 2018 che ha previsto una profonda revisione sia della metodologia di individuazione dei costi da inserire all'interno del Piano finanziario sia dei soggetti coinvolti nel processo di costruzione del medesimo atto necessario per l'elaborazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'art. 27 comma 1 dell'Allegato A alla Delibera stabilisce che i soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono il Piano finanziario, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, per le attività di propria competenza e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente ai fini della validazione, ossia la verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata dai soggetti gestori, e della trasmissione all'Autorità, la quale, verificata la coerenza degli atti trasmessi procede all'approvazione.

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, sono tenuti alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.

redatti secondo gli schemi tipo approvati con la Determina 06 novembre 2023 1/2023 - DTAC.

La Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06/11/2013 è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;

L'art. 4 comma 2 della L.R. 36/2013 stabilisce che AGIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'Assemblea di AGIR, con Deliberazione n. 3 del 31/05/2022, ha nominato l'ing. Luca Zaccagnini quale Direttore Generale dell'AGIR e dal 01/10/2022 AGIR è divenuta operativa assumendo il ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) per i comuni appartenenti alla Regione Abruzzo.

### **1.1 Comune ricompreso per ciascun ambito tariffario**

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 363/2021/R/Rif aggiornata definisce il servizio integrato di gestione come il "complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le "attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

- Attività di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già incluso nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- derattizzazione;
- disinfezione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane".

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a copertura tariffaria per le annualità 2024 e 2025 solo laddove, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1 della Delibera n. 363/2021 aggiornata.

In tal caso è opportuno dare separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all'interno degli avvisi di pagamento (art. 6, comma 4 MTR-2 aggiornato).

**L'ambito tariffario a cui si riferisce la presente relazione di accompagnamento è il COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO.**



<i>Estensione</i>	<i>Popolazione residente (dato ISTAT al 01/01/2023)</i>	<i>Densità per Km<sup>q</sup></i>	<i>Codice ISTAT</i>
Kmq 48,45	9.168	189,24	067030

## 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), l'Ente territorialmente competente indica, che per l'ambito tariffario oggetto della presente relazione, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero i gestori dei singoli servizi che lo compongono, ivi compresi i comuni che gestiscono in economia uno o più dei predetti servizi, tenuti a predisporre il PEF ai sensi dell'articolo 27 del MTR-2 aggiornato, sono indicati nella tabella seguente:

<b>Attività</b>	<b>Gestore/Comune dal 07/10/2022</b>
- attività di raccolta e trasporto;	DIODORO ECOLOGIA s.r.l.
- attività di trattamento e smaltimento	DIODORO ECOLOGIA s.r.l.
- attività di trattamento e recupero;	DIODORO ECOLOGIA s.r.l.
- attività di spazzamento e lavaggio strade;	DIODORO ECOLOGIA s.r.l.
- attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.	Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO

Si precisa, inoltre, che il tool 2022-2025 era stato compilato con l'indicazione di gestori diversi da quelli attualmente inseriti. Nella tabella seguente il dettaglio dei gestori:

<b>Attività</b>	<b>Gestore/Comune fino al 07/10/2022</b>
- attività di raccolta e trasporto;	DIODORO ECOLOGIA s.r.l. – GLOBAL SERVICES COOP. SOCIALE
- attività di trattamento e smaltimento	Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO
- attività di trattamento e recupero;	TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
- attività di spazzamento e lavaggio strade;	DIODORO ECOLOGIA s.r.l. – GLOBAL SERVICES COOP. SOCIALE
- attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.	Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO

## 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria, specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto la Regione Abruzzo non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021 aggiornata.

#### **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

AGIR ha richiesto al/i gestore/i affidatario/i la presentazione della documentazione necessaria alla predisposizione dell'Aggiornamento biennale 2024-2025.

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, sono stati acquisiti da ciascun gestore e relativamente al presente ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023).
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

**Nello specifico l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione da parte dei gestori in data 05/02/2024 ed integrato il 09/04/2024 e il 10/05/2024.**

#### **1.5 Altri elementi da segnalare**

L'Ente territorialmente competente non rileva altri elementi da segnalare.

#### **4 Attività di validazione (E)**

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente territorialmente competente illustra, tra l'altro, le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 - al fine di

scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”.

Il gestore non ha sostenuto oneri e ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata” da scomputare dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023.

## 5 Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (E)

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L’Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ) così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell’Allegato 1 Tool di calcolo, indicate con  $\Sigma T_{max a}$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L’Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell’inflazione CRI, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

Anno	2024	2025
rpi <sub>a</sub>	2,70%	2,70%
Xa	0,11%	0,11%
QLa	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%
C116a	0,00%	0,00%
CRI <sub>a</sub>	0,00%	0,00%
Pa	2,59%	2,59%

I valori indicati sono quelli del PEF ANTE Detrazioni apportate come indicato al successivo punto 5.7.

Anno	2024	2025
T <sub>a</sub>	1.821.062	1.792.629
TV <sub>a-1</sub>	991.322	1.034.405
TF <sub>a-1</sub>	606.699	605.005
T <sub>a-1</sub>	1.598.021	1.639.410
T <sub>a</sub> / T <sub>a-1</sub>	1,140	1,093
Superamento del limite	SI	SI

**I valori del PEF post detrazioni sono i seguenti:**

Anno	2024	2025
<b>Ta</b>	1.678.130	1.681.870
<b>TVa-1</b>	991.322	1.034.405
<b>TFa-1</b>	606.699	605.005
<b>Ta-1</b>	1.598.021	1.639.410
<b>Ta /Ta-1</b>	<b>1,050</b>	<b>1,026</b>
<b>Superamento del limite</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>

### **5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività**

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo ( $CU_{eff}$ ) e il *Benchmark* di riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno  $a-2$  (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività  $X$ .

L'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  individuati. Con riferimento al valore di  $\gamma_2$ , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 (MTR-2 aggiornato).

**Per il comune di MOSCIANO SANT'ANGELO il valore del macro-indicatore R1 è pari a 0,76.**

**L'ETC ha determinato, pertanto, di assegnare una valutazione NON soddisfacente.**

### **Coefficiente di recupero di produttività ( $X_a$ )**

$X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso tra 0,1% e 0,5%, sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo ed il *Benchmark* di riferimento e dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari.

Per il Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO, la determinazione del coefficiente di recupero di produttività è avvenuta sulla base dei seguenti dati:

- a) Del confronto tra il costo unitario della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove, in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2022}$ ) da considerare è il seguente:

ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]	Anno	2022	2023
	TV <sub>2022, 2023</sub>		992.037
TF <sub>2022, 2023</sub>		609.033	606.699
T <sub>2022, 2023</sub>		1.601.070	<b>1.598.021</b>
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q <sub>2022, 2023</sub>	3.987	3.987
<b>CU<sub>eff2022, 2023</sub> [cent€/kg]</b>		<b>40,16</b>	<b>40,08</b>
<b>Benchmark di riferimento [cent€/kg]</b>		33,92	33,92

- b) I risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ,a) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ ,a) rispetto agli obiettivi comunitari sono i seguenti:

Risultati della gestione	2024	2025
% RD (dato 2022)	71%	71%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ )	<b>SODDISFACENTE</b>	<b>SODDISFACENTE</b>
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia <sub>AVV_RicRD,sc</sub> [R1] (dato 2022)	0,76	0,76
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ )	<b>NON SODDISFACENTE</b>	<b>NON SODDISFACENTE</b>

Intervalli di riferimento coefficienti $\gamma_1$ e $\gamma_2$	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ )	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ )	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$



Coefficienti 1+y	Intervallo di riferimento	2024	2025
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ )	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	-0,01	-0,01
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ )	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	-0,15	-0,15
$\gamma$		<b>-0,16</b>	<b>-0,16</b>
$1 + \gamma$		<b>0,84</b>	<b>0,84</b>

Un livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto "INSODDISFACENTE O INTERMEDIO", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2 aggiornato – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_{a}) \leq 0,5$$

Un livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto "AVANZATO", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2 aggiornato – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_{a}) > 0,5$$

AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 e 2025		Coeff > Benchmark	Coeff ≤ Benchmark
<b>QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI</b>	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1 + \gamma_a \leq 0,5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1 + \gamma_a > 0,5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

**Si considera che il coefficiente  $X_a$  è pari a 0,11% rimanga costante per entrambe le annualità del biennio 2024- 2025.**



**5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)**

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QL<sub>a</sub> assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ivi inclusi gli adeguamenti rispetto agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PG<sub>a</sub> assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato).

QUADRANTE GESTIONE		PERIMETRO GESTIONALE (PG <sub>a</sub> )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL <sub>a</sub> )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> = 0%	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> ≤ 4%	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> ≤ 4%

Coefficienti	Valore Max	2024	2025
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti - QL <sub>a</sub>	4%	0,00%	0,00%
Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi - PG <sub>a</sub>	3%	0,00%	0,00%

**Nel caso specifico del Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO non vi sono variazioni nell'attività gestionale né variazioni della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate.**





### 5.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

L'ETC, per il Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO, dichiara che non vi sono informazioni e/o giustificazioni da fornire in merito alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti COexp116TVa e COexp116TFa maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani", e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per il comune di MOSCIANO SANT'ANGELO, l'ETC ha determinato di valorizzare il coefficiente C<sub>116a</sub> come indicato nelle seguenti tabelle:

Coefficiente C116a	valore massimo	2024
C <sub>116a</sub>	3%	0%

Coefficiente C116a	valore massimo	2025
C <sub>116a</sub>	3%	0%

### 5.1.4 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

Il comune di MOSCIANO SANT'ANGELO ha determinato di valorizzare il coefficiente CRI<sub>a</sub> come indicato nelle seguenti tabelle:

Coefficiente CRIa	valore massimo	2024
CRI <sub>a</sub>	7%	0%

Coefficiente CRIa	valore massimo	2025
CRI <sub>a</sub>	7%	0%

**Tenuto conto degli oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, non si rileva la necessità di valorizzazione del coefficiente CRI<sub>a</sub>.**

## 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del/i gestore/i, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

### 5.2.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO<sub>116</sub>, l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C<sub>116a</sub>, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti CO<sub>116,TV,a</sub> e CO<sub>116,TF,a</sub>, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

*Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo  $[0\% \leq C_{116} \leq 3\%]$ .*

**Per il Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO, non sono state valorizzate le componenti CO116. Sulla base di tale quantificazione si ritiene di attribuire al predetto coefficiente C116a il valore indicato al precedente paragrafo 5.1.3.**

### 5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Il comune di MOSCIANO SANT'ANGELO ha determinato, quale posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 dell'Allegato A (TQRIF) della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif lo schema regolatorio I (minimo)

Non si rileva alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti TARI e, pertanto non sono state valorizzate le componenti previsionali CQ.

### 5.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o entrambe le annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

A tal proposito si evidenzia che il Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO sono stati imputati tali costi:

Costi previsionali	2024	2025
$COI_{TV,a}^{exp}$	0	0
$COI_{TF,a}^{exp}$	0	0

Nel caso di eventuale rideterminazione in aumento, a parità di obiettivi di miglioramento della qualità ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, l'Ente territorialmente competente argomenta in merito alle dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

L'ETC indica, inoltre, l'avvenuta decurtazione dei costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata la valorizzazione di  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$  con riferimento al calcolo tariffario del primo biennio 2022-2023.

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore

interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

**L'ETC dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2 aggiornato.**

#### **5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing**

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

##### **5.4.1 Determinazione del fattore $b$**

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

**La ETC dà atto che per il Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO, le attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di compliance (ConSORZI del sistema CONAI o Consorzi autonomi) e/o ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori di tali sistemi collettivi (Ara) e sono svolte dal gestore, al fine di limitare la crescita delle entrate tariffarie si considera  $b=0,60$  per gli anni 2024-2025.**

##### *Determinazione del fattore $\omega$*

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di  $y_1$  e  $y_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( $\omega a$ ) è stato determinato dall'ETC sulla base delle valutazioni compiute in merito:

- Al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $y_{1,a}$ ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di R.D. conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.
- Al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $y_{2,a}$ ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti ( $y_{1,a}$ ) e ( $y_{2,a}$ ) possono essere valorizzati come indicato nella seguente tabella:



<b>Intervalli di riferimento coefficienti <math>\gamma_1</math> e <math>\gamma_2</math></b>	<b>SODDISFACENTE</b>	<b>NON SODDISFACENTE</b>
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_{1,a}$ )	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ )	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

Sulla base delle precedenti valutazioni, il parametro  $\omega_a$  può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

<b>Parametro <math>\omega_a</math></b>	<b><math>-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0</math></b>	<b><math>-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2</math></b>
<b><math>-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0</math></b>	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
<b><math>-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15</math></b>	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

$\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1;0,4]$ : un valore di  $\omega_a$  pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Per il comune di MOSCIANO SANT'ANGELO, sono stati assegnati i seguenti valori:

<b>Coefficienti</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
$\gamma_{1,a}$	-0,01	-0,01
$\gamma_{2,a}$	-0,15	-0,15
$\omega_a$	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

### 5.5 Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $RC_{tot_{TV,a}}$  e  $RC_{tot_{TF,a}}$  riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato).

Con riferimento alle annualità 2024-2025, le componenti a conguaglio previste dagli artt. 18 e 19 del MTR-2 aggiornato, sono le seguenti:

<b>Conguagli di parte VARIABILE GESTORE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0
Recupero COIexp,TV (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0
Recupero CQexp,TV (solo se a vantaggio degli utenti)	0	0
Recupero COexp,116,TV	0	0
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)	0	0
Recupero conguaglio I2023 - parte variabile	0	0
<i>RCtot<sub>TV,a</sub></i>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Conguagli di parte FISSA GESTORE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0
Recupero COIexp,TF (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0
Recupero CQexp,TF(solo se a vantaggio degli utenti)	0	0
Recupero COexp,116,TF	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)	0	0
Recupero differenza valori Wacc e Slic	-1.833	-1.696
Recupero conguaglio I2023 - parte fissa	0	0
<i>RCtot<sub>TF,a</sub></i>	<b>-1.833</b>	<b>-1.696</b>

Ai sensi dell'articolo 3.3 della determinazione 6 NOVEMBRE 2023, N. 1/DTAC/2023, l'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a  $I_{2023} = 4,5\%$ , individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

**Non si rileva la necessità di valorizzazione della voce di conguaglio I2023.**

### **5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.**

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 Tool di calcolo.

**AGIR, in qualità di ETC, ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.**

### **5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

**Per il comune di MOSCIANO SANT'ANGELO si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF aggiornata di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, apportando, le seguenti detrazioni:**

#### **COSTI COMUNE**

<b>Detrazioni COSTI COMUNE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
ACCANTONAMENTI DI CUI PER CREDITI	142.614	110.759
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE	319	0
<b>Detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif -parte fissa</b>	<b>142.933</b>	<b>110.759</b>

**Tali detrazioni consentono il rispetto sia del limite di crescita delle entrate tariffarie sia dell'equilibrio economico finanziario.**

### 5.8 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione e/o del rinvio effettuati.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

**Per il comune di MOSCIANO SANT'ANGELO non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025.**

### 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

**Per il comune di MOSCIANO SANT'ANGELO si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025 la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.**

Recupero negli anni successivi delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ ) c. 4.5 MTR-2	2025	POST 2025
distribuzione del delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ ) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE	38.720	0
distribuzione del delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ ) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA	0	0
Distribuzione del delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ ) di cui al comma 4.6 MTR-2 - <b>TOTALE</b>	<b>38.720</b>	<b>0</b>

### 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita - determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato - allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing  $b$  in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;

- c) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- d) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

**Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2 aggiornato.**

### 5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021. Relativamente al contributo MIUR, si specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1 Tool di calcolo.

Ai sensi dell'articolo 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 costituiscono componenti da sottrarre dal totale delle entrate tariffarie le seguenti voci:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Per il Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO si riportano i seguenti valori:

<b>Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Contributo MIUR Anno 2023	6.012	5.696
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	0	0
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	0	0
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	0	0
<b>Totale Detrazioni</b>	<b>6.012</b>	<b>5.696</b>

<b>Detrazioni</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	6.012	5.696
<b>Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE</b>	<b>6.012</b>	<b>5.696</b>

### 5.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate massime approvabili è pari:

Anno	2024	2025
$\Sigma$ TV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	1.034.405	1.051.702
$\Sigma$ TF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	605.005	630.169
<b>TOTALE</b>	<b>1.639.410</b>	<b>1.681.870</b>

Dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale, **al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021**, delle entrate tariffarie da articolare agli utenti è pari a:

Anno	2024	2025
$\Sigma$ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	1.034.405	1.051.702
$\Sigma$ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	598.993	624.473
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>	<b>1.633.398</b>	<b>1.676.174</b>

### 5.13 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza  $H_{2024}$  e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

La quantificazione del valore di partenza  $H_{2024}$  è rappresentata nella tabella seguente:

Calcolo H di partenza	
$AR^{aggsc\_si}$	153.149
$CRD^{aggsc\_si}$	305.679
H di partenza	<b>50,1%</b>
Classe di partenza H	<b>D</b>


	2024	2025
Obiettivi	52,1%	54,1%
Classe obiettivo	D	D

La quantificazione è avvenuta senza disponibilità dei dati richiesti (calcolo di default).

Null'altro da aggiungere.

L'Aquila, 13 maggio 2024

Il Direttore Generale  
Ing. Luca Zaccagnini








**Deduzioni da Del. 2/DRH/2021 comma 1.4 (MIR/Evoluzione/Agenzie/Iniziative/Risultati)**

DESCRIZIONE	2024	2023
Chiusura contabile 2024 (2023) - conto 1.4 - Risultati	1.193	1.193
Chiusura contabile 2024 (2023) - conto 1.4 - Risultati	1.272	1.272

**Costi per attività esterne al ciclo integrato del RU di cui al comma 1.4 del MIR.2**

ATTIVITÀ RELAZIONATA AL CICLO INTEGRATO	2024		2023		COSTO TOTALE
	F	B	F	B	
...					
...					

**Eventuali rettifiche su fo-1 ai fini del calcolo del limite di crescita per l'anno 2024**

Il presente prospetto illustra le rettifiche su fo-1 ai fini del calcolo del limite di crescita per l'anno 2024 e 2023 e la loro ripartizione omogenea tra i diversi settori di attività.

DESCRIZIONE	2024
...	1.224.452
...	402.100
...	1.626.552

DESCRIZIONE	2024
...	
...	

DESCRIZIONE	2024
...	1.714.418
...	812.134
...	2.526.552



11

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RII PER I COMI VARIABILI

	2024				2025			
	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	0	0	totale gestori	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	0	0	totale gestori
CFI <sub>1</sub>								
CFI <sub>2</sub>								
CFI <sub>3</sub>								
CFI <sub>4</sub>								
CD <sub>1</sub> (Art. 11)								
CD <sub>2</sub> (Art. 12)								
CD <sub>3</sub> (Art. 13)								
CD <sub>4</sub> (Art. 14)								
CD <sub>5</sub> (Art. 15)								
CD <sub>6</sub> (Art. 16)								
CD <sub>7</sub> (Art. 17)								
CD <sub>8</sub> (Art. 18)								
CD <sub>9</sub> (Art. 19)								
CD <sub>10</sub> (Art. 20)								
CD <sub>11</sub> (Art. 21)								
CD <sub>12</sub> (Art. 22)								
CD <sub>13</sub> (Art. 23)								
CD <sub>14</sub> (Art. 24)								
CD <sub>15</sub> (Art. 25)								
CD <sub>16</sub> (Art. 26)								
CD <sub>17</sub> (Art. 27)								
CD <sub>18</sub> (Art. 28)								
CD <sub>19</sub> (Art. 29)								
CD <sub>20</sub> (Art. 30)								
CD <sub>21</sub> (Art. 31)								
CD <sub>22</sub> (Art. 32)								
CD <sub>23</sub> (Art. 33)								
CD <sub>24</sub> (Art. 34)								
CD <sub>25</sub> (Art. 35)								
CD <sub>26</sub> (Art. 36)								
CD <sub>27</sub> (Art. 37)								
CD <sub>28</sub> (Art. 38)								
CD <sub>29</sub> (Art. 39)								
CD <sub>30</sub> (Art. 40)								
CD <sub>31</sub> (Art. 41)								
CD <sub>32</sub> (Art. 42)								
CD <sub>33</sub> (Art. 43)								
CD <sub>34</sub> (Art. 44)								
CD <sub>35</sub> (Art. 45)								
CD <sub>36</sub> (Art. 46)								
CD <sub>37</sub> (Art. 47)								
CD <sub>38</sub> (Art. 48)								
CD <sub>39</sub> (Art. 49)								
CD <sub>40</sub> (Art. 50)								
CD <sub>41</sub> (Art. 51)								
CD <sub>42</sub> (Art. 52)								
CD <sub>43</sub> (Art. 53)								
CD <sub>44</sub> (Art. 54)								
CD <sub>45</sub> (Art. 55)								
CD <sub>46</sub> (Art. 56)								
CD <sub>47</sub> (Art. 57)								
CD <sub>48</sub> (Art. 58)								
CD <sub>49</sub> (Art. 59)								
CD <sub>50</sub> (Art. 60)								
CD <sub>51</sub> (Art. 61)								
CD <sub>52</sub> (Art. 62)								
CD <sub>53</sub> (Art. 63)								
CD <sub>54</sub> (Art. 64)								
CD <sub>55</sub> (Art. 65)								
CD <sub>56</sub> (Art. 66)								
CD <sub>57</sub> (Art. 67)								
CD <sub>58</sub> (Art. 68)								
CD <sub>59</sub> (Art. 69)								
CD <sub>60</sub> (Art. 70)								
CD <sub>61</sub> (Art. 71)								
CD <sub>62</sub> (Art. 72)								
CD <sub>63</sub> (Art. 73)								
CD <sub>64</sub> (Art. 74)								
CD <sub>65</sub> (Art. 75)								
CD <sub>66</sub> (Art. 76)								
CD <sub>67</sub> (Art. 77)								
CD <sub>68</sub> (Art. 78)								
CD <sub>69</sub> (Art. 79)								
CD <sub>70</sub> (Art. 80)								
CD <sub>71</sub> (Art. 81)								
CD <sub>72</sub> (Art. 82)								
CD <sub>73</sub> (Art. 83)								
CD <sub>74</sub> (Art. 84)								
CD <sub>75</sub> (Art. 85)								
CD <sub>76</sub> (Art. 86)								
CD <sub>77</sub> (Art. 87)								
CD <sub>78</sub> (Art. 88)								
CD <sub>79</sub> (Art. 89)								
CD <sub>80</sub> (Art. 90)								
CD <sub>81</sub> (Art. 91)								
CD <sub>82</sub> (Art. 92)								
CD <sub>83</sub> (Art. 93)								
CD <sub>84</sub> (Art. 94)								
CD <sub>85</sub> (Art. 95)								
CD <sub>86</sub> (Art. 96)								
CD <sub>87</sub> (Art. 97)								
CD <sub>88</sub> (Art. 98)								
CD <sub>89</sub> (Art. 99)								
CD <sub>90</sub> (Art. 100)								
CD <sub>91</sub> (Art. 101)								
CD <sub>92</sub> (Art. 102)								
CD <sub>93</sub> (Art. 103)								
CD <sub>94</sub> (Art. 104)								
CD <sub>95</sub> (Art. 105)								
CD <sub>96</sub> (Art. 106)								
CD <sub>97</sub> (Art. 107)								
CD <sub>98</sub> (Art. 108)								
CD <sub>99</sub> (Art. 109)								
CD <sub>100</sub> (Art. 110)								
CD <sub>101</sub> (Art. 111)								
CD <sub>102</sub> (Art. 112)								
CD <sub>103</sub> (Art. 113)								
CD <sub>104</sub> (Art. 114)								
CD <sub>105</sub> (Art. 115)								
CD <sub>106</sub> (Art. 116)								
CD <sub>107</sub> (Art. 117)								
CD <sub>108</sub> (Art. 118)								
CD <sub>109</sub> (Art. 119)								
CD <sub>110</sub> (Art. 120)								
CD <sub>111</sub> (Art. 121)								
CD <sub>112</sub> (Art. 122)								
CD <sub>113</sub> (Art. 123)								
CD <sub>114</sub> (Art. 124)								
CD <sub>115</sub> (Art. 125)								
CD <sub>116</sub> (Art. 126)								
CD <sub>117</sub> (Art. 127)								
CD <sub>118</sub> (Art. 128)								
CD <sub>119</sub> (Art. 129)								
CD <sub>120</sub> (Art. 130)								
CD <sub>121</sub> (Art. 131)								
CD <sub>122</sub> (Art. 132)								
CD <sub>123</sub> (Art. 133)								
CD <sub>124</sub> (Art. 134)								
CD <sub>125</sub> (Art. 135)								
CD <sub>126</sub> (Art. 136)								
CD <sub>127</sub> (Art. 137)								
CD <sub>128</sub> (Art. 138)								
CD <sub>129</sub> (Art. 139)								
CD <sub>130</sub> (Art. 140)								
CD <sub>131</sub> (Art. 141)								
CD <sub>132</sub> (Art. 142)								
CD <sub>133</sub> (Art. 143)								
CD <sub>134</sub> (Art. 144)								
CD <sub>135</sub> (Art. 145)								
CD <sub>136</sub> (Art. 146)								
CD <sub>137</sub> (Art. 147)								
CD <sub>138</sub> (Art. 148)								
CD <sub>139</sub> (Art. 149)								
CD <sub>140</sub> (Art. 150)								
CD <sub>141</sub> (Art. 151)								
CD <sub>142</sub> (Art. 152)								
CD <sub>143</sub> (Art. 153)								
CD <sub>144</sub> (Art. 154)								
CD <sub>145</sub> (Art. 155)								
CD <sub>146</sub> (Art. 156)								
CD <sub>147</sub> (Art. 157)								
CD <sub>148</sub> (Art. 158)								
CD <sub>149</sub> (Art. 159)								
CD <sub>150</sub> (Art. 160)								
CD <sub>151</sub> (Art. 161)								
CD <sub>152</sub> (Art. 162)								
CD <sub>153</sub> (Art. 163)								
CD <sub>154</sub> (Art. 164)								
CD <sub>155</sub> (Art. 165)								
CD <sub>156</sub> (Art. 166)								
CD <sub>157</sub> (Art. 167)								
CD <sub>158</sub> (Art. 168)								
CD <sub>159</sub> (Art. 169)								
CD <sub>160</sub> (Art. 170)								
CD <sub>161</sub> (Art. 171)								
CD <sub>162</sub> (Art. 172)								
CD <sub>163</sub> (Art. 173)								
CD <sub>164</sub> (Art. 174)								
CD <sub>165</sub> (Art. 175)								
CD <sub>166</sub> (Art. 176)								
CD <sub>167</sub> (Art. 177)								
CD <sub>168</sub> (Art. 178)								
CD <sub>169</sub> (Art. 179)								
CD <sub>170</sub> (Art. 180)								
CD <sub>171</sub> (Art. 181)								
CD <sub>172</sub> (Art. 182)					</			



**Foglio di INPUT: Calcolo indicatore H**

**Nota**

Altri dati della cartella determinazioni del capitolo e necessario compilare preventivamente i fogli: IN\_FAP\_24\_25 (N, B1, p.1) 22; IN\_B1\_COM 22; IN\_RC\_COE 22; IN\_Esc 20; IN\_Ces 21-22-23; IN\_UC 22-23; IN\_Rim; Considerare CRD<sub>1</sub>, AR, AK, e G - i riporti a quantitativi di imballaggio e nella delle frazioni in eccezione similari e fondo delle frazioni merce, ecologiche italiane.

**DISPONIBILITA' DATI PER CALCOLO**

Indicazione della disponibilita' di dati

Mancanza di dati richiesti (caso di default)

**DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RIFIUTI IMBALLAGGIO**

Quantitativi Raccolti	2022 (euro)
Quantita' di rifiuti urbani raccolti (R)	3.987
NRD	716
quantita' di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (R <sub>diff</sub> )	2.548
di cui quota di rifiuti di imballaggio sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (R <sub>diff, p</sub> )	1.102

Mantenimento in carico imballaggio di cui ai rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	2022 (euro)
Quota di RIFE di imballaggio sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato % R <sub>diff, p</sub> / R <sub>diff</sub>	39%

**DETERMINAZIONE AR<sub>diff</sub>**

AR	2022 (euro)	2024 (euro)
Totale AR	3.092	4.097
di cui AR <sub>diff</sub> - (solo imballaggio)	2.990	3.638
AR <sub>diff</sub>	2022 (euro)	2024 (euro)
Totale AR <sub>diff</sub>	221.946	150.517
di cui AR <sub>diff, p</sub> - (solo imballaggio)	731.500	149.510

AR <sub>diff, p</sub>	2022 (euro)	2024 (euro)
Bcevi	124.700	153.149

**DETERMINAZIONE dei costi operativi relativi agli imballaggi CRD<sub>diff, p</sub> (semplice dati)**

Costi della raccolta differenziata attribuiti ai solo imballaggi CRD <sub>diff, p</sub>	2022 (euro)	2024 (euro)
Costi operativi di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate sostenuti (CRD) - euro		
Quota dei Costi operativi di raccolta, trasporto e pretrattamento delle frazioni differenziate relative agli imballaggi (CRD <sub>diff, p</sub> ) - euro		
Peso degli imballaggi sulla raccolta differenziata da RU (CRD <sub>diff, p</sub> / CRD)		3%

CRICE CRD<sub>diff, p</sub> vs Rife

**DETERMINAZIONE dei costi operativi relativi agli imballaggi CRD<sub>diff, p</sub> (mancata disponibilita' dei dati (calcolo di default))**

Costi della raccolta differenziata attribuiti ai solo imballaggi CRD <sub>diff, p</sub>	2022 (euro)	2024 (euro)
Costi operativi di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate sostenuti (CRD) - euro	558.347	474.825
Quota dei Costi operativi di raccolta, trasporto e pretrattamento delle frazioni differenziate relative agli imballaggi (CRD <sub>diff, p</sub> ) - euro	216.949	245.563
Peso degli imballaggi sulla raccolta differenziata da RU (CRD <sub>diff, p</sub> / CRD)		39%

y1	0,01
y1 /Rife	0,001
1/Rife	1,40
k	0,00
1+k	1,00

**DETERMINAZIONE dei costi comuni attribuiti agli imballaggi CC**

Costi operativi comuni CC - euro	2024
Z <sub>1</sub> = Z <sub>1va</sub> - Z <sub>1ra</sub> (Z <sub>1ra</sub> - euro)	316.481
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo shoring (Z <sub>1ra</sub> ) - euro	1.821.062
Ricavi derivanti dal trattamento riciclabile dalla sistema catalitico di compliance dopo shoring (Z <sub>1va</sub> ) - euro	2.458
Costi fognari (C = Z <sub>1ra</sub> + Z <sub>1ra</sub> ) = Z <sub>1ra</sub> / AR <sub>diff</sub>	108.012
Quota dei Costi operativi comuni CC relativi agli imballaggi (CC <sub>diff, p</sub> = CC * (CRD <sub>diff, p</sub> / (C - CC)) - euro	1.731.532
	46.332

**DETERMINAZIONE dei Costi d'uso del capitale attribuiti agli imballaggi CK<sub>diff, p</sub>**

Costi d'uso del capitale attribuiti ai solo imballaggi CK <sub>diff, p</sub>	2024
Acum	12.357
Acc	-
R	15.141
Rip	-
Chiamerietas	-
Totale CK <sub>diff, p</sub>	27.497
Quota dei Costi d'uso del capitale relativi agli imballaggi (CK <sub>diff, p</sub> = CK <sub>diff, p</sub> * CRD <sub>diff, p</sub> / CRD)	16.496

**DETERMINAZIONE CRD<sub>diff, p</sub>**

Costi operativi attribuiti ai solo imballaggi CRD <sub>diff, p</sub>	2024 (euro)
CRD <sub>diff, p</sub>	246.053
CC <sub>diff, p</sub>	46.332
CK <sub>diff, p</sub>	10.694
CRD <sub>diff, p</sub>	305.679

**Determinazione H di partenza e obiettivi 2024 e 2025**

Per i comuni	H di partenza e obiettivi 2024 e 2025		
AR <sub>diff, p</sub>	% di partenza	2024 (2024)	2025 (2025)
CRD <sub>diff, p</sub>	152.149		
H	305.679		
Classi di appartenenza	46.1%	52.1%	54.1%
	D	D	D

44



Foglio di calcolo: CK<sub>ip</sub> - Costi d'uso del capitale attribuibili alla raccolta differenziata

2017	
Costo medio ponderato	12,387
Costo medio ponderato	15,141
Costo medio ponderato	27,497

2017		2018		2019	
Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Costo medio ponderato	12,387				
Costo medio ponderato	15,141				
Costo medio ponderato	27,497				

Costo medio ponderato 2017: 5,6%  
Costo medio ponderato 2018: 10%

Calcolo CIN attribuibile alla raccolta differenziata

2017		2018		2019	
Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Costo medio ponderato	5,6%				
Costo medio ponderato	10%				

Calcolo AMM del gestore attribuibili alla raccolta differenziata

2017		2018		2019	
Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Costo medio ponderato	5,6%				
Costo medio ponderato	10%				

Calcolo IMN del gestore attribuibili alla raccolta differenziata

2017		2018		2019	
Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Costo medio ponderato	5,6%				
Costo medio ponderato	10%				

Costo medio ponderato 2017: 5,6%  
Costo medio ponderato 2018: 10%



16





**Scoperta**  
**IVA Indisponibile - FAREE FISA**  
 Riepilogo delle voci di cui al comma 4.4 del D.Lgs. n. 247/2001 e art. 10 del D.Lgs. n. 247/2001

Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
IVA Indisponibile - FAREE FISA	1.480.892	1.480.892	1.480.892	1.480.892	1.480.892	1.480.892
<b>Totale</b>	<b>1.480.892</b>	<b>1.480.892</b>	<b>1.480.892</b>	<b>1.480.892</b>	<b>1.480.892</b>	<b>1.480.892</b>

$\Sigma_{i=1}^n \Delta_i$ , s. 1%

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
2,00%	29.618	29.618	29.618	29.618	29.618	29.618
0,10%	1.480.892	1.480.892	1.480.892	1.480.892	1.480.892	1.480.892
0,05%	740.446	740.446	740.446	740.446	740.446	740.446
0,02%	296.178	296.178	296.178	296.178	296.178	296.178
0,01%	148.089	148.089	148.089	148.089	148.089	148.089
0,00%	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1.480.892</b>	<b>1.480.892</b>	<b>1.480.892</b>	<b>1.480.892</b>	<b>1.480.892</b>	<b>1.480.892</b>

Entrate tariffarie di riferimento finali per singolo gestore dopo distribuzione della  $(\Sigma T_i - \Sigma T_{max})$

Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
1,47%	1.479.182	1.479.182	1.479.182	1.479.182	1.479.182	1.479.182
0,01%	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
<b>Totale</b>	<b>1.480.890</b>	<b>1.480.890</b>	<b>1.480.890</b>	<b>1.480.890</b>	<b>1.480.890</b>	<b>1.480.890</b>

Costi per attività esterne di ciclo integrato dei RU di cui al comma 4.4 del MIR-2

Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
1,47%	1.479.182	1.479.182	1.479.182	1.479.182	1.479.182	1.479.182
0,01%	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
<b>Totale</b>	<b>1.480.890</b>	<b>1.480.890</b>	<b>1.480.890</b>	<b>1.480.890</b>	<b>1.480.890</b>	<b>1.480.890</b>

NOTA: Per gli abbonamenti mensili di cui al comma 4.4 del D.Lgs. n. 247/2001, il Piano Economico Finanziario di riferimento (di cui al art. 8 del Regolamento) è quello di riferimento 35/2023/1/19 e riepilogo a partire dalla votazione della colonna finale di gestione in servizio, riferimento cifre e calcoli fino al termine dell'abbonamento.







## Riepilogo fogli CHECK

La tabella successiva riepiloga gli esiti di alcuni controlli effettuati sui dati di input in caso di valori particolarmente anomali o in caso di mancata compilazione di particolari dati di input

RIEPILOGO CHECK	2024	2025	Fogli Input da verificare	NOTE
Limite di crescita	2,59%	2,59%	IN_PAR_24-25	vengono segnalate anomalie, in particolare in caso di assenza della valorizzazione del parametro X
Valorizzazione AR e Atsc			IN_BIL_Gest_22; IN_BIL_Gest_23 IN_BIL_Com_22; IN_BIL_Com_23;	Segnalazione per Ar+Atsc pari a 0
b			IN_PAR_24-25	Viene segnalata l'eventuale mancata valorizzazione del b
Cueff			IN_PAR_24-25	Si richiede il controllo dell'input in caso i valori inseriti risultino particolarmente elevati o contenuti. Al fine della corretta compilazione, assicurarsi che le unità di misura dei dati di input siano corrette
Benchmark			IN_PAR_24-25	
Poste Rettificative Patrimoniali			IN_BIL_Gest_22; IN_BIL_Gest_23 IN_BIL_Com_22; IN_BIL_Com_23;	In caso non siano presenti Poste Rettificative Patrimoniali il controllo è sul totale dei gestori, assicurarsi che tutti i gestori abbiano compilato correttamente le celle di Poste Rettificative Patrimoniali
Fondo Ammortamento per cespiti fino al 2017			IN_Cespiti_20	Viene segnalata la mancata compilazione del Fondo Ammortamento per i cespiti scelti a patrimonio fino al 31/12/2017



Dibattito punto n. 8) e n. 9) all'odg del CC del 27/06/2024

Alle ore 19:24, il Presidente avvia il dibattito sul punto **8. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI – ANNO 2024.** e sul punto n. **9. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024..**

Sul punto, prende la parola Sindaco/Presidente **Giuliano GALIFFI** che dichiara:

Passiamo ai punti.

Due punti sono attinenti, Punto 8 : "Approvazione del piano economico-finanziario tari anno 2024", e Punto 9: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti tari anno 2024."

Si propone pertanto una unica discussione dei due punti e votazioni separate.

Siete d'accordo? Allora, illustra l'assessore Rossi.

Prende la parola **Vicesindaco Mirko ROSSI:**

Grazie.

Allora, come potete vedere dal frontespizio di entrambe le proposte di delibera, si tratta di due proposte di deliberazione che provengono in realtà già dalla precedente amministrazione.

Erano state depositate agli atti della Segreteria il 15 maggio scorso, poi si è optato per ovviamente non inserirle, non essendovi una scadenza che tra l'altro è stata prorogata proprio qualche giorno fa, al 20 luglio prossimo, quando invece doveva essere il 30 giugno.

Siamo ad approvare per la terza annualità il PEF della TARI sulla base del nuovo schema di gestione validato dall' ARERA.

Pertanto questo altro non è che l'aggiornamento di un PEF che noi abbiamo già votato due volte qui in Consiglio Comunale nei due anni precedenti e che si riferisce, per quanto riguarda la sua struttura dei costi, all'anno n-2, quindi la TARI 2024 è definita sulla base dei costi storici del 2022 per intenderci, questo da normativa Arera. Viene fuori applicando i coefficienti di calcolo, tra l'altro il PEF della TARI è stato inviato all'ente d'ambito che è l'AGIR, il 5 febbraio scorso, quindi è un lavoro che ha richiesto una validazione.

L'AGIR, l'ente regionale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, si è trovata a validare tutti i PEF della Regione, quindi potete immaginare un po' anche la situazione di difformità che ha affrontato.

Comunque, in ogni caso manteniamo inalterata la struttura dei costi. Il PEF definitivo cuba, Euro 1.633.398, suddivisi in 598.993 Euro costi fissi, e 1.034.000 Euro in costi variabili, suddivisi a loro volta il 61% sulle utenze domestiche e il 39% sulle non domestiche, come nel 2023.

Anche la struttura delle scadenze, per quanto riguarda il pagamento della TARI, vengono riconfermate quelle degli anni passati, 30 settembre per la prima rata unica, 15 novembre per la seconda rata, 15 gennaio 2025 terza rata, 28 febbraio 2025 per la quarta rata.

Ci sono variazioni minime, dovute ad alcune nuove componenti che Arera ha obbligato ad inserire nei PEF, che possono sembrare magari un po' bizzarre, si tratta di 10 centesimi a utenza per il fondo nazionale per lo smaltimento dei rifiuti pescati in mare, che tutti i comuni sono obbligati ad inserire sulle utenze e di 1,50 Euro ad utenza, oltre ai costi ovviamente, che riguarda un fondo nazionale per la gestione dei rifiuti nelle calamità naturali.

Sono variazioni minime che sono state contenute, tra l'altro in un'annualità dove l' ARERA aveva autorizzato la rivalutazione dei PEF sulla base dell'andamento inflazionistico, fino ad un aumento massimo del 13,7%, quindi ciò ovviamente non è avvenuto.

Vengono confermate anche tutte le detrazioni precedentemente esistenti a carico del bilancio comunale che cubano per circa 240 mila euro.

Sul punto, prende la parola Consigliera **Nadia BALDINI** che dichiara:

Per quanto concerne l'approvazione del piano economico e l'allegata relazione dell'autorità di gestione integrata rifiuti Abruzzo, volevo fare alcune domande circa il superamento del limite che a pagina 8 viene segnalato





come si, "livello non soddisfacente in merito alla valutazione per il livello di efficacia dell'attività di preparazione per l'utilizzo e per il riciclo".

Inoltre volevo chiedere spiegazioni all'assessore preposto come mai a pagina 23 di questa relazione ci dice che: "la quantificazione è avvenuta senza disponibilità dei dati richiesti, calcolo di default."

Quindi come è stata fatta questa relazione? Inoltre, sul punto 9 delle tariffe, permetteteci una riflessione di natura politica per quanto riguarda la ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

L'utenza non domestica, ricordo a me stessa che alcuni anni or sono, era del 35% che oggi siamo arrivati al 39%.

Parliamo della scorsa consiliatura, Sindaco, sì, era del 35%. Pagina 6 della volta scorsa, la siamo andati a rivedere.

Come mai non abbiamo fatto nulla per incentivare le utenze non domestiche, per essere attrattivi nei confronti degli investitori e per essere attrattivi nei confronti di chi ha un esercizio pubblico, un'impresa, anche un bar o un ristorante? Grazie.

Sul punto, prende la parola Vicesindaco **Mirko ROSSI** che dichiara:

Allora, riguardo l'appunto che è stato fatto sulla quantificazione della tariffa con assenza di dati richiesti, si parla ovviamente dell'ultimo paragrafo, quello del monitoraggio del grado di copertura, costi efficienti e raccolta differenziata.

Che vuol dire? Allora, a parte che il calcolo delle tariffe della Tari dovrebbe e ancora non lo è, ma non a Mosciano, in Abruzzo, avvenire sulla base di costi standard, che se fossero applicati nella definizione tale che ne dà la norma nazionale, verrebbero dei costi che ad oggi sono nettamente superiori rispetto alla Tari che andiamo ad approvare.

Pertanto si parla, per quanto riguarda "dell'assenza dei dati richiesti" di uno dei tantissimi coefficienti che,.. in allegato alla delibera c'era anche un file excel di diverse cartelle di lavoro, la cui comprensione necessiterebbe, lo dico senza problemi, di una seduta che con il ragioniere, una seduta quasi spiritica con il ragioniere per comprenderne fino a fondo il funzionamento, riguarda questo parametro qui, l'assenza di dati storici sulla copertura dei costi, sul monitoraggio dei costi efficienti, quindi è solo per quel parametro l'assenza di dati richiesti.

Dopodiché è tutto un meccanismo di calcolo che deriva dalla trasmissione dei costi storici del servizio, dalla struttura dei costi e da alcune valutazioni dimensionali dell'ente.

Per quanto riguarda la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, il ragionamento che si è fatto negli anni e che viene riconfermato in questa Tari qui, è quello di cercare sulla base dell'andamento anche delle regole che normano i PEF della Tari, quello di equidistribuire il peso del servizio, per far sì che non ci siano da un anno all'altro oscillazioni importanti tra le utenze dell'anno prima e quelle dell'anno successivo.

Cambiando alcuni parametri di calcolo, necessariamente va ridistribuita la ripartizione del peso del servizio tra le varie utenze per tipologia e poi per categoria all'interno delle due tipologie, per far sì che non vi siano oscillazioni tra un anno e l'altro considerevoli.

Interviene quindi Consigliere **Luca LATTANZI**:

Molto brevemente perché credo di conoscere bene il provvedimento.

Le tariffe risentono, l'ha detto anche prima il Vicesindaco, della quantificazione sul PEF dei due anni dietro.

Si spera che l'applicazione della nuova gara d'appalto, possa essere quantificata già in parte dal prossimo anno e poi negli anni successivi, perché quella gara che ho seguito personalmente nella precedente amministrazione, ha un costo decisamente inferiore quindi dovrebbe portare, a meno di sorprese del legislatore in fase di calcolo successiva, porterà a una riduzione sostanziale delle tariffe, e questo è una specie di presa d'atto, non è tecnicamente da chiamare così oggi, ma è piuttosto una presa d'atto di un calcolo complicatissimo e astruso che fatico ancora a comprendere come si possa spendere una somma, però i calcoli si fanno sui due anni precedenti dove la somma era più alta.

Il legislatore ce lo impone, ne prendiamo atto però, dal prossimo anno se tutto va senza magheggi vari dalla parte del legislatore, le tariffe dovrebbero scendere proprio in virtù di quella gara che avevo promosso, quindi il mio voto è favorevole ovviamente.

Interviene quindi **Consigliera Maria Cristina CIANELLA:**

Il mio sarà un discorso molto generale, perché sappiamo che l'impostazione del piano economico e delle tariffe della TARI, rappresentano un asse portante di quello che poi è il bilancio comunale.

L'imposizione del pagamento della TARI è proprio alla base della maggiore contribuzione che i nostri cittadini, sia a titolo di persone private che come attività commerciali, concorrono a dare costruendo quasi la metà del bilancio comunale.

E' chiaro che di queste cose ne abbiamo parlato tante volte nel corso del tempo, così come abbiamo parlato della necessità appunto di provvedere ad una gara diversa, che avesse più attenzione soprattutto non solo alla virtuosità della raccolta differenziata, ma anche alla premialità che ha il significato della raccolta differenziata rispetto al cittadino. Perché incentivarlo con uno sconto, con una diminuzione della tariffa, significa incentivarlo nella comprensione più utile di quello che è il messaggio e l'operazione che vuole dare.

Pertanto ecco, il mio non può che essere voto contrario, proprio alla luce del fatto che questa è la base di quello che poi è l'intenzione di spesa sul bilancio comunale, quello che chiedo è che soprattutto, ripeto, con la nuova gara si attenzi questo dualismo fondamentale, quindi la strada parallela tra l'impulso alla raccolta differenziata che abbia però direttamente, sul cittadino privato e sulle attività economiche, un riverbero da far capire a lui, a noi, effettivamente l'importanza per l'ambiente ma anche per l'economia della nostra collettività. Grazie.

Prende la parola **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI:**

Ci sono altri interventi?.. altrimenti passiamo a votazione.



### Dibattito sul punto 3. **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

Prende la parola **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI**:

Il punto numero 3, approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, tari 2025, Rossi, che penso venga rinviato.

Prende la parola **Vicesindaco Mirko ROSSI**:

Allora ne chiedo il rinvio perché, quando abbiamo convocato il Consiglio Comunale era ancora in itinere, ma il 23 aprile è stato convertito in Legge il decreto 14 maggio 25 che ha disposto la proroga per l'approvazione dei PEF e delle tariffe al 30 giugno.

Ora direte ma sono pronte, approviamole! Vogliamo rinviarlo e temporeggiare perché queste tariffe, vedrebbero l'applicazione, all'atto dell'emissione del ruolo, di una componente per equativa di 6,00 euro ad utenza, relativo al finanziamento per il fondo bonus sociale che dopo 5 anni dal decreto del 2019 dovrebbe trovare applicazione per la prima volta nel 2025.

Siccome sia ANCI che IFEL stanno avendo un dialogo con il Governo, al fine di rinviare l'applicazione di questa componente perequativa per svariate difficoltà di natura tecnica nell'applicazione, perché funzionerebbe come lo sgravio in bolletta luce e gas, sostanzialmente per intenderci cioè, se lo ritroverebbero direttamente in bolletta gli utenti ma semplicemente presentando l'ISEE, ma andrebbe poi scorporato dall'ufficio, cioè avremmo enormi problemi, non Mosciano, tutti i comuni applicativi a lavorare in acconto e saldo sulla TARI 2025, quindi si preferisce da parte nostra, rinviare l'approvazione delle tariffe, considerato che la prima scadenza come da prassi, sarebbe il 30 settembre prossimo per il pagamento della prima rata o della rata unica. Quindi abbiamo ancora tutto il tempo per adottarle, valutiamo, io propongo di rinviarlo, per far sì che se entro maggio ci sia una definitiva decisione sull'applicazione o meno di questa componente perequativa, non ci troveremo ad emettere i ruoli con i 6 euro in più ad utenza per poi doverli stornare con un successivo ruolo aggiuntivo di saldo, quindi propongo il ritiro e il rinvio ad altro consiglio.

Interviene **Consigliera Nadia BALDINI**:

Sindaco, in merito a questo punto, le volevo chiedere se lei potesse gentilmente modificare quel cartello sulla modalità di accesso al centro di raccolta a soggetti terzi che conferiscono rifiuti per conto di altre utenze, che è un cartello a sua firma, ma mi auguro che avrà sbagliato qualcosa, dove per la prima volta un Ente non ammette la delega da parte dell'intestatario della Tari. Quindi più persone, faccio l'esempio una persona anziana intestataria Tari che deve conferire un materasso, se non viene l'intestatario della Tari, gli è precluso l'accesso.

Io penso che è l'unico Ente pubblico dove non si ammette la delega, se non la presenza dell'intestatario Tari. Potrebbe modificarlo, estenderlo, non è ammessa delega, soggetti diversi al nucleo familiare. È veramente imbarazzante questa cosa.

Interviene quindi **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI**:

Il materasso... si ordina anche il martedì mattina, si prenota e si va a prendere a casa. Dietro a quella cosa si possono nascondere anche delle furbizie, ne parleremo, perché qualcun'altra può andare anche per conto di chi non paga. E' successo.